

COMUNE DI SPILINGA
Prov. di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

22/07/2008

Il giorno duemilaotto, il 22 luglio, alle ore 19,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in 1.a convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

gg consecuti

	Cognome	Nome	Carica Elettiva	PRESENTI	ASSENTI
1	BARBALACE	Franco	Sindaco	X	
2	CUPPARI	Patrizio	Consigliere	X	
3	FIAMINGO	Armando Giuseppe	Consigliere	X	
4	FIAMINGO	Tommaso	Consigliere	X	
5	GIULIANO	Gregorio	Consigliere		X
6	PETRACCA	Antonio	Consigliere	X	
7	DOTRO	Giovanni Battista	Consigliere	X	
8	CACCAMO	Luigi	Consigliere	X	
9	GAGLIANO'	Antonio	Consigliere	X	
10	TROMBY	Domenico	Consigliere	X	
11	PONTORIERO	Pasquale Caesar	Consigliere		X
12	PANZITTA	Gennaro	Consigliere		
13	MERENDA	Francesco	Consigliere	X	

267/2000;

Consiglieri assegnati n° 13

Componenti presenti n° 11

Componenti assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa il Segretario Comunale Dssa Capria Caterina

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO al fine di dotare l'Ente di idoneo strumento che assicuri compiutamente lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di regolamento appositamente predisposto dagli uffici e concordato con l'amministrazione comunale;

RITENUTO lo stesso rispondente alle esigenze dell'Ente;

VISTI i singoli articoli del regolamento;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTA la legge n.488 del 23.12.1999 e s.m.i;

SENTITO l'intervento del Consigliere Tromby Domenico il quale propone il rinvio dell'argomento in quanto il gruppo di minoranza non ha potuto prendere visione della stesura definitiva dell'argomento e pertanto è impossibile ad esprimere una valutazione sul medesimo;

SENTITA la replica del Presidente il quale motiva che la stessa bozza era stata concordata con il delegato della minoranza e messa a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali e propone al Consiglio l'approvazione del regolamento anche perché oramai da due anni è effetto di discussione e di sollecitazione da parte del gruppo di opposizione;

CON VOTI favorevoli n.8 e n. 3 contrari;

AD unanimità di voti ;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Spilinga composto di n.47 articoli, che fa parte integrante del presente atto;

Il predetto regolamento entrerà in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 46 del medesimo;

COMUNE DI SPILINGA

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INTRODUZIONE

Lo schema di Regolamento del Consiglio comunale che viene proposto è stato elaborato con l'intento di migliorare il funzionamento dell'Organo Collegiale e favorire il confronto tra i soggetti dell'Amministrazione preposti alla definizione degli indirizzi e dei programmi.

Un punto fondamentale del D. Legs. N. 267/000 è quello relativo alla competenza degli Organi.

La legge esalta il ruolo del Consiglio comunale, espressione dell'autonomia locale, affidandogli l'importante compito di definizione degli indirizzi politico-amministrativi.

Il presidente del Consiglio

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
CONSIGLIO COMUNALE

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal TULCP.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - Convalida degli eletti;
 - Giuramento del Sindaco;
 - Costituzione gruppi consiliari;
 - Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale;
 - Discussione ed approvazione linee programmatiche.
 - Elezione del Presidente del Consiglio.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

ART. 3

COSTITUZIONE

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, composti anche da un solo componente, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale nella prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Successivamente alla costituzione dei Gruppi Consiliari, qualora un Consigliere intenda appartenere ad un gruppo diverso, deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
3. Più Consiglieri possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.
4. Qualora non venisse esercitata detta facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
5. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il Sindaco o suo delegato, ed assistono i funzionari

La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il Sindaco o suo delegato, ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 12, in quanto applicabili.

La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta e motivata da parte del Sindaco o da gruppi che rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali, escluso il Sindaco.

I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

ART. 4

PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 5

ISTITUZIONE

problemi, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché, il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

ART. 6

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Il numero dei componenti di ogni Commissione sarà formato dai 2/3 dei Consiglieri Comunali della maggioranza e 1/3 della minoranza, designati dal Consiglio. Il Presidente e Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio.
2. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
3. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
4. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tre componenti la Commissione.
6. Le funzioni del segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 7

SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 8

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Presidente del Consiglio.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio/Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 9

CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché, la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unanimemente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti, va differito al giorno seguente se ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. La seduta si considera nulla nel caso in cui l'orario di convocazione sarà superiore ad un'ora di tolleranza.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, deve essere pubblicato mediante affissioni all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 10 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e, comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché, intervengono almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 11
SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

La seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata formalmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato a tutti i consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seduta, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui la seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

ART. 12
ORDINE DEL GIORNO

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione del caso previsto al comma 4 dell'art. 8.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su proposta del Presidente del Consiglio o del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13
SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

ART. 14
PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 15
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
La forza pubblica non può intervenire nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero, pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 16 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i posti destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere negli spazi della sala riservata ai consiglieri, e il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli l'andamento e il proseguimento dei lavori.

ART. 17 PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente e possono intervenire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 18 SVOLGIMENTO INTERVENTI

Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatti personali, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 19
DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere cinque minuti per la discussione sulle proposte, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi allo stesso; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se il consigliere, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cinque minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione di una seduta all'altra.

ART. 20
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento dell'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono accedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

ART. 21 UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è provveduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei consiglieri presenti.

ART. 22 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione

...dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a
...cinque minuti.
...2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione
...del voto.

ART. 23

VERIFICA NUMERO LEGALE

...1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del
...numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
...2. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la
...seduta a quanto non sia presente in aula almeno la metà del numero dei
...consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla
...sospensione, toglie la seduta.

ART. 24

VOTAZIONE

...1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione
...del Sindaco.
...2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto,
...mediante scheda da deporsi in apposita urna.
...3. terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con
...funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la
...proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Per maggioranza
...assoluta si intende la metà più uno dei votanti. Quando però il collegio è
...dispari, la maggioranza assoluta corrisponde al numero che, moltiplicato per
...due, supera di uno il numero dei votanti.
...4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la
...maggioranza dei votanti.

ART. 25

IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendo però soltanto i consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

ART. 26 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno depositati e dell'avvenuto deposito se ne dà comunicazione mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio per giorni quindici. Nel periodo di pubblicazione i Consiglieri possono presentare delle osservazioni sui verbali. Il Presidente del Consiglio sottoporrà all'esame del Consiglio le predette osservazioni, nella prima seduta utile. In assenza di osservazioni, decorso il termine del deposito, i verbali si intendono approvati.
3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 27 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 28 REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di
re esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa
chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART. 29

SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante
la trattazione di deliberazione che riguardano argomenti di interesse proprio, o
di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o dal
coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di
segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 30

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune
negli orari predisposti.

2. Hanno diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni
gruppo, oltre ovviamente al capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori
riguardanti tutte le deliberazioni, adottate dalla Giunta nella materia di cui
all'art. 45 - comma secondo, lett. a) b) e c) della legge 8 giugno 1990 n. 142,
delle quali il Segretario Comunale, abbia curato contestualmente l'affissione

Albo pretorio. abbia dato comunicazione in applicazione delle norme di cui al comma art. 45 citato.

Hanno diritto, altresì, di prendere visione di tutti i documenti amministrativi riguardanti gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, 24 ore prima della seduta consiliare, presso l'ufficio di Segreteria dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il diritto di visione e di accesso agli atti amministrativi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, con le limitazioni imposte dall'art. 24 della medesima legge.

4. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti amministrativi solo ed esclusivamente per l'esercizio del loro mandato nei modi e nei limiti indicati dalla legge.

La facoltà di accesso ai documenti sarà differenziata sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione del provvedimento e durante l'iter della fase istruttoria.

L'estrazione di copia di documenti amministrativi dev'essere autorizzata dal Segretario Comunale e in sua assenza dal responsabile dell'ufficio competente.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'Amministrazione che formato il documento.

7. L'utilizzo del fotoriproduttore per estrazione di copie di atti e di documenti amministrativi è limitato solo ed esclusivamente al personale dipendente.

ART. 31

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o agli Assessori delegati, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri.

Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente è tenuto a dare copia dell'interrogazione preventivamente all'interessato, che dovrà rispondere entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione.

Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o suo delegato risponde nella prima seduta utile.

ART. 32

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

ART. 33

INTERPELLANZE

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

Il Sindaco o suo delegato risponde nella prima seduta utile.

ART. 34

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della prima seduta utile, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

ART. 35

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine degli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 36

MOZIONI

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 37

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, in ogni occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

ART. 38

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 39

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 40

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche a parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 41

PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, la Giunta e il Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

...e disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca
...per la sostituzione degli assessori.

... Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di
... fiducia.

ART. 42

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

... 1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei
... suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

... 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da
... seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23
... aprile 1981. N° 154 e successive modifiche ed integrazioni.

... 3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati
... motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

... 4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio,
... anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi
... abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo
... l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

... 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per
... appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza
... assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 43

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.

... 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
... decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del
... consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del

no consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte, dal vicesindaco.

Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione stabilita ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 46, come modificato dall'art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Lo svolgimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché delle rispettive giunte.

ART. 44

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI.

Il comma 2 bis dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2 bis. Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni che risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.

Al comma 1 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia.»

3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) § aggiunto il seguente:

2 bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.»

ART. 45

ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché, i diritti di ricerca e di visura.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 47

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi che regolano la materia.